SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 211**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1993

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali nell'anno 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1993;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993.

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1993, delle seguenti carte valori postali:

intero postale celebrativo del centenario della Fondazione Omar di Novara;

francobollo celebrativo di «Familyfest '93»;

francobollo celebrativo dei Campionati del mondo di canoa e kayak.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1993
Registro n. 11 Poste, foglio n. 29

93A4964

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1993

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che gli istituti autonomi case popolari sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 — con il quale è stato rideterminato l'elenco degli enti tenuti all'osservanza del citato art. 25 della legge n. 468 - - gli istituti autonomi case popolari sono stati compresi tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 468;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 ottobre 1986 concernente lo schema di bilancio-tipo degli istituti autonomi case popolari;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1992, n. 193397, con cui sono state impartite le modalità per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci degli istituti autonomi case popolari;

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 — così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di emanare lo chema-tipo del predetto prospetto relativo agli istituti autonomi case popolari;

Decreta:

È approvato l'unito prospetto relativo agli elementi previsionali ed ai dati periodici della gestione di cassa che gli istituti autonomi case popolari sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della citata legge n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

Esercizio Periodo Dati di { Preventivo / Consuntivo

Ente tipo numero

Denominazione

ENTRATE

DESCRIZIONI	CODICI	PREVENTIVO (milioni di lire)	CONSUNTIVO (milioni di lire)
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 1 Trasferimenti correnti dal settore statale			
da Stato	E010101		
– da altri enti del settore statale	E010102		
Totale categoria 1	E010100		
Categoria 2. Trasferimenti correnti dal settore pubblico allargato			
da regioni	E010201		
da comuni	E010202		
– da province	E010203		
da altri enti del settore pubblico allargato	E010204		
Totale categoria 2	E010200		
Categoria 3 Altri trasferimenti correnti			
da imprese	E010301		
da altri soggetti	E010302		
Totale categoria 3	E010300		
TOTALE TITOLO 1	E010000		
Titolo 2 ALTRE ENTRATE CORRENTI			
Categoria 1 Vendita di beni e servizi			
vendita	E020101		
prestazione di servizi	E020102		
Totale categoria 1	E020100		
Categoria 2. Redditi e proventi patrimoniali			
canoni e proventi	E020201		
interessi attivi	E020202		
Totale categoria 2	E020200		
Categoria 3 Poste correttive e compensative			
Totale categoria 3	E020300		
Categoria 4 Altre entrate correnti			
Totale categoria 4	E020400		
TOTALE TITOLO 2	E020000		
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
Categoria 1 Alienazione di beni e diritti reali			
- alienazione di beni	E030101		
alienazione di valori mobiliari	E030102		
Totale categoria 1	E030100		

DESCRIZIONI	CODICI	PREVENTIVO (milioni di lire)	CONSUNTIVO (milioni di lire)
Categoria 2. Riscossioni di crediti e anticipazioni.			
— da settore statale	E030201		
— da altri enti del settore pubblico allargato	E030202		
— da istituzioni finanziarie	E030203		
— da altri	E030204		
Totale categoria 2	E030200		
Categoria 3 Altre entrate in conto capitale:			
— da altri enti del settore pubblico allargato	E030301		
— da istituzioni finanziarie	E030302		
— da altri	E030303		
Totale categoria 3	E030300		
TOTALE TITOLO 3	E030000		
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
Categoria 1. Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:			
— da settore statale	E040101		
— da regioni	E040102		
— da province	E040103		
— da comuni	E040104		
— da altri enti del settore pubblico allargato	E040105		
— da altri	E040106		
Totale categoria 1	E040100		
TOTALE TITOLO 4	E040000		
Titolo 5 ACCENSIONE PRESTITI			
Categoria 1: Mutui			
— da Cassa depositi e prestiti	E050101		
— da altri enti settore pubblico allargato	E050102		
— da istituzioni finanziarie	E050103		
— da altri	E050104		
Totale categoria 1	E050100		
Categoria 2 Anticipazioni di cassa.			
Totale categoria 2	E050200		
Categoria 3 Altre partite finanziarie.			
Totale categoria 3	E050300		
TOTALE TITOLO 5	E050000		
Titolo 6 PARTITE DI GIRO			
Categoria 1: Ritenute a carico del personale.			
— ritenute erariali	E060101		
— ritenute previdenziali e assistenziali	E060102		
— altre ritenute al personale	E060103		
Totale categoria 1	E060100		
Categoria 2. Prelevamenti dalla tesoreria statale.			
Totale categoria 2	F060200		
Categoria 3 Altre partite di giro			
Totale categoria 3	E060300		
TOTALE TITOLO 6	E060000		
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000		

SPESE

DESCRIZIONI	CODICI	PREVENTIVO (milioni di lire)	CONSUNTIVO (milioni di lire)
Titolo 1: SPESE CORRENTI			
Categoria 1: Spese per gli organi dell'ente.			
Totale categoria 1	S010100		
Categoria 2 Personale			
— retribuzioni	S010201		
— contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente . . .	S010202		
— personale in quiescenza	S010203		
indennità di anzianità	S010204		
altri oneri	S010205		
Totale categoria 2	S010200		
Categoria 3. Acquisti di beni e servizi			
acquisto di beni	S010301		
- spese per prestazioni istituzionali	S010302		
fitti passivi	S010303		
imposte e tasse a carico dell'ente	S010304		
altri acquisti di beni e servizi	S010305		
Totale categoria 3	S010300		
Categoria 4. Interessi passivi			
- a Stato	S010401		
- ad altri enti settore statale	S010402		
ad altri enti del settore pubblico allargato	S010403		
- ad istituzioni finanziarie	S010404		
ad altri	S010405		
Totale categoria 4	**S010400**		
Categoria 5 poste correttive e compensative			
Totale categoria 5	S010500		
Categoria 6 Somme non attribuibili			
Totale categoria 6 . .	S010600		
TOTALE TITOLO 1 . .	S010000		
Titolo 2. SPESE D'INVESTIMENTO			
Categoria 1: Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente.			
Totale categoria 1 . .	S020100		
Categoria 2. Immobilizzazioni tecniche.			
Totale categoria 2 . . .	S020200		
Categoria 3: Investimenti in titoli di Stato.			
Totale categoria 3 . .	S020300		
Categoria 4. Partecipazioni azionarie e altri valori mobiliari.			
Totale categoria 4	S020400		
Categoria 5: Concessioni di crediti ed anticipazioni.			
Totale categoria 5 . . .	S020500		
TOTALE TITOLO 2 . . .	S020000		

DESCRIZIONI	CODICI	PREVENTIVO (milioni di lire)	CONSUNTIVO (milioni di lire)
Titolo 3 ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
Categoria 1. Mutui.			
— a Cassa depositi e prestiti	S030101		
— ad altri enti del settore statale	S030102		
— ad altri enti del settore pubblico allargato	S030103		
— ad altri	S030104		
Totale categoria 1	S030100		
Categoria 2 Anticipazioni di cassa			
Totale categoria 2	S030200		
Categoria 3 Estinzione debiti diversi			
Totale categoria 3	S030300		
TOTALE TITOLO 3	S030000		
Titolo 4 PARTITE DI GIRO			
Categoria 1. Ritenute a carico del personale			
— ritenute erariali	S040101		
— ritenute previdenziali e assistenziali	S040102		
— altre ritenute del personale .	S040103		
Totale categoria 1	S040100		
Categoria 2 Versamenti presso la tesoreria statale			
Totale categoria 2	S040200		
Categoria 3 Altre partite di giro			
Totale categoria 3 .	S040300		
TOTALE TITOLO 4 .	S040000		
TOTALE GENERALE SPESE . .	S000000		

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO (milioni di lire)	CONSUNTIVO (milioni di lire)
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE PER GLI ENTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA (Legge n. 720/1984 - Tab. A).			
Fondo di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno (1a)	T010000		
Deficit di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno (1b)	T020000		
Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000		
Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000		
Fondo di cassa presso il tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 - 3)	T050000		
Deficit di cassa presso il tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 - 3)	T060000		
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.			
Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella contabilità speciale (5)	T070000		
Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella contabilità speciale (6)	T080000		
Versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000		
Saldo risultante presso la contabilità speciale alla fine del periodo di riferimento (4 - 5 + 6 + 7)	T100000		

93A4954

DECRETO 6 agosto 1993

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di durata triennale, con godimento 1° agosto 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 102.485 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3, della citata legge n. 501;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1993, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 luglio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 16 agosto 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 agosto 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 agosto 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per diciassette giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13

Il 18 agosto 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 10% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993-1996. Dette operazioni avranno inizio il 18 agosto 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato, sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante nell'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5000

DECRETO 6 agosto 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di durata quinquennale, con godimento 1° agosto 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 102.485 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993-1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993-1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993-1998, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 luglio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1993-1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore, è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore, i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agosto 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 16 agosto 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 agosto 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 agosto 1993, dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per diciassette giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore

Art. 13.

Il 18 agosto 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 10% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 18 agosto 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di

aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5001

DECRETO 6 agosto 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di durata decennale, con godimento 1° agosto 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 102.485 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a

sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 luglio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° agosto 1993/2003.

Art. 2

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi» ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoi in questione, alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dell prima tranche dei predetti buoni, tenendo cont dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o pe eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quell di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito pai a L. 98,25

Art. 4

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il present decreto, ai quali si applicano le disposizioni del test unico delle leggi sul debito pubblico, approvato co decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 196 n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente dell Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gra libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° agost 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza dell norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori l Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le societ d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituit presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennai 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a*, *b*) e *c*) dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Det operatori partecipano in proprio e per conto di terzi

Art. 6

L'esecuzione delle operazioni relative al collocament dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto affidata alla Banca d'Italia

A rimborso delle spese sostenute e a compenso de servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Itali sull'intero ammontare nominale dei titoli al portator effettivamente sottoscritti, una provvigione di colloca mento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevut all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria de contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta i relazione agli impegni assunti con la Banca d'Itali ivi compresi quelli di non applicare alcun onere d intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e d provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, all consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 13 agosto 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 agosto 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 agosto 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sedici giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° agosto 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 17 agosto 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 10% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sedici giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10% - 1° agosto 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 17 agosto 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5002

DECRETO 6 agosto 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° agosto 1993, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 102.485 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art 3 della citata legge n 501;

Visto il proprio decreto n. 100933 in data 22 luglio 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, con godimento 1° agosto 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo,

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta.

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1993, di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1 000 miliardi

Art 2

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 17 agosto 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 agosto 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° agosto 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100933 del 22 luglio 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 luglio 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 agosto 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1993

Il Ministro BARUCCI

93A5003

DECRETO 26 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, in. Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione delle direttive 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Vista la delibera del 12 agosto 1993 con la quale l'assemblea straordinaria del predetto Istituto ha approvato:

l'inserimento di un nuovo art. 27 nello statuto;

la riformulazione dell'art. 27 dell'attuale statuto che diventa art. 27-*bis*;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche dello statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli, concernenti l'inserimento del nuovo art. 27 e la riformulazione dell'art. 27 dell'attuale Statuto che diventa art. 27-*bis*, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 27.

1. Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'Istituto sono incompatibili con le corrispondenti cariche nella S p.a. Banco di Napoli.

2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporterà la decadenza, di diritto, dalle cariche rivestite nell'Istituto.

Art. 27-*bis*.

1. Il Presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale dell'Istituto non possono rivestire le cariche di presidente o di componenti effettivi del collegio sindacale delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Istituto.

2. Il presidente e i componenti effettivi del collegio sindacale dell'Istituto non possono rivestire le cariche di presidente o di componenti del consiglio di amministrazione, o di direttore generale delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Istituto.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporterà la decadenza, di diritto, da tutte le cariche rivestite nell'Istituto.

4. Tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di cumulo di cariche rivestite contemporaneamente nelle società partecipate dall'Istituto — quando consentito — devono riversare all'Istituto stesso i compensi relativi alle cariche societarie eccedenti il numero di tre, a scelta degli interessati

93A4973

DECRETO 28 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione in data 5 maggio 1993 e 2 giugno 1993 relative alla modifica degli articoli 1, 4, 6, 9, 11, 16 e dell'art. 1 delle norme transitorie, nonché alla soppressione degli articoli 2, 3 e 4 delle stesse norme transitorie dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 4, 6, 9, 11 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, nonché la modifica dell'art. 1 e la soppressione degli articoli 2, 3 e 4 delle norme transitorie dello stesso statuto, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art 1

(Comma I). La «Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania» — in appresso denominata Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto nonché dalle disposizioni di legge in materia di Casse di risparmio relative alle procedure di nomina degli Organi amministrativi e di controllo.

(Comma II) invariato

(Comma III) invariato

Art. 4

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

a) i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver detratto le spese di funzionamento ed avere effettuato gli accantonamenti di cui al secondo comma;

b) gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento di patrimonio;

c) i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50 per cento dei proventi e delle rendite di cui alla lettera *a)* del primo comma ad un apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria. La riserva può essere investita, esclusivamente, in titoli della società conferitaria e/o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati su detti investimenti vanno ad incrementare la riserva stessa.

La Fondazione destina un quindicesimo dei proventi netti di cui alla lettera *a)* del primo comma alla costituzione di fondi speciali per l'istituzione di centri di servizi a disposizione delle organizzazioni di volontariato a termini dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a ridurre al 30 per cento dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio l'accantonamento al fondo di riserva di cui al secondo comma allorquando l'importo della riserva stessa abbia eguagliato il valore della partecipazione nella società di cui al terzo comma dell'art. 2.

L'acquisto o la cessione da parte della Fondazione di azioni della società conferitaria devono avvenire in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 6

Il consiglio di amministrazione è composto da quindici membri. Essi sono nominati entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni:

uno dall'amministrazione provinciale di Cosenza;

uno dall'amministrazione comunale di Cosenza;

uno per ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e Matera;

due dall'associazione fra le casse di risparmio italiane;

due dall'istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

due dalla regione Calabria;

due dalla regione Basilicata.

I consiglieri devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività professionali, economiche, scientifiche e culturali e, di norma, nate o residenti o domiciliate nel territorio della Calabria e della Basilicata; essi durano in carica quattro anni dalla data di assunzione della carica e possono essere nuovamente nominati.

I componenti del consiglio proseguono nel loro mandato, fintanto che non entrano in carica i rispettivi successori, fatte salve le prescrizioni dettate dalla vigente disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Ai componenti del consiglio si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa legislativa, regolarmente e di vigilanza per gli esponenti di enti creditizi e ad essi si applicano le norme dell'art. 18 del codice civile.

Non possono ricoprire la carica di consigliere e se nominati decadono coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione, i dipendenti della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania S.p.a., della Fincarical S.p.a. o di società controllate dalle stesse o dalla Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio ovvero più di sei volte complessivamente durante il periodo della carica decade dall'ufficio; in tal caso il consigliere non può essere nominato per un quadriennio dalla data di dichiarazione della decadenza.

Qualora l'ente cui spetta la nomina dei consiglieri non vi provveda, salvo diverso termine di legge, entro quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine previsto dalle vigenti disposizioni, il prefetto della provincia dove ha sede l'ente inadempiente ovvero il commissario di Governo presso la regione Calabria ed il commissario di Governo presso la regione Basilicata per le nomine spettanti a dette regioni, nominano, su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata inviata per conoscenza all'ente interessato, funzionari dello Stato che scadono dalla carica una volta che gli enti hanno provveduto alle nomine di competenza.

La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni, decadenza od altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e due vice presidenti nell'ambito dei propri componenti. I due vice presidenti sono di norma nati o residenti o domiciliati l'uno in Calabria e l'altro in Basilicata.

Art. 9

(Comma I) invariato.

(Comma II) invariato.

(Comma III) Sono di esclusiva competenza del consiglio e non possono essere delegate, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e dei vice presidenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia o di quelle che in futuro le modificheranno o le integreranno con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività, operatività ed organizzazione della Fondazione;

la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e sindaci;

le assunzioni, le promozioni e le sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per il personale nonché l'assegnazione e la revoca di funzioni;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;

l'acquisto e l'accettazione di lasciti testamentari, donazioni e liberalità in genere di beni immobili, mobili e mobili registrati;

la vendita e la donazione di immobili o beni mobili registrati;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unità superiore dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente ad altre partecipazioni;

la designazione e la nomina di persone a cariche presso società o enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e la resistenza alle stesse;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità delle erogazioni annuali da effettuarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 11.

(Commi I, II e III) invariati.

(Comma IV) I sindaci devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed in uno degli albi professionali di cui all'art. 1,

secondo comma, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548. Ad essi si richiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per gli esponenti di enti creditizi

(Commi V, VI; VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV) invariati

Art. 16

(Comma I). La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento in un altro o con altri enti pubblici residuanti dai conferimenti effettuati da Casse di risparmio e da Monti di credito su pegno ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali

(Comma II) invariato.

Norme transitorie

Art. 1

I componenti il consiglio di amministrazione nominati dagli enti di cui all'art. 6 dello Statuto ed i componenti il collegio sindacale della Fondazione, in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione medesima fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa e comunque fino all'entrata in carica dei successori, nel rispetto delle norme vigenti.

Il presidente ed il vice presidente nominati con decreto del Ministro del tesoro n. 476593 del 14 giugno 1988 e l'altro vice presidente nominato con decreti del Ministro del tesoro n. 242287 del 12 marzo 1993, in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati, nonché, eventualmente, delle proroghe previste dalle norme vigenti.

In deroga all'art. 6, primo comma dello statuto, il consiglio di amministrazione è composto da diciotto membri fino alla scadenza del mandato del presidente e del vice presidente nominati con decreto del Ministro del tesoro n. 476593 del 14 giugno 1988, e da sedici membri fino alla scadenza del mandato dell'altro vice presidente nominato con decreto del Ministro del tesoro n. 242287 del 12 marzo 1993, fatte salve le eventuali proroghe di cui al secondo comma.

Art. 2.

(Soppresso)

Art. 3

(Soppresso)

Art. 4

(Soppresso)

93A4974

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1993.

Autorizzazione alla Mercur Assistance Italia S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista l'istanza in data 12 febbraio 1992 con la quale la Mercur Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 24 maggio 1993, n. 315725, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 maggio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Mercur Assistance Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza e, ciascuno limitatamente ai rischi connessi al ramo assistenza, nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, r.c. generale, perdite pecuniarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A4972

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, la legge 31 dicembre 1991, n. 415 e la legge 23 dicembre 1992, n. 500, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 29 maggio 1986, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987, del 16 febbraio 1990 e del 23 dicembre 1992, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»,

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti,

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n 162727 del 5 agosto 1983 e n 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che il programma svolto dall'impresa Italtel Sit S.p.a. trova parzialmente applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricade nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno,

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica e delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate.

AI BORGO-NOVA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per realizzare componenti dei motori a combustione interna a prestazioni più elevate e ridotto inquinamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 settembre 1933.

Luogo di esecuzione: Alpignano (Torino); Desenzano del Garda (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 581.391.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1995.

ARCOTRONICS ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di processo e di prodotto nella produzione di condensatori per l'industria elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Sasso Marconi (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.355.581.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.P.A., classificata grande impresa

Oggetto del programma: telepass.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.990.118.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

BIRFIELD TRASMISSIONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione e sviluppo di un innovativo giunto viscodrive, formante corpo unico con uno snodo omocinetico da accoppiare ad un differenziale convenzionale per renderlo autobloccante.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Brunico (Bolzano)

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.846.989.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1990

Data prevista per la conclusione del programma. 30 aprile 1994.

BIT F.LLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto automatico per produrre profili e travi elettrosaldate di grandi dimensioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982). delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Cordignano (Treviso)

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo

a) credito agevolato. 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 555.029.000;

b) contributo. da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

CAMILLI PETROLI Co S.R.L., classificata grande impresa

Oggetto del programma: miglioramento delle qualità sul piano ambientale di prodotti petroliferi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione Mantova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato. 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 5.232.563.000,

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento. dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma 31 dicembre 1992

CIOCCOLATO FELETTI S.P.A., classificata piccola impresa

Oggetto del programma processi innovativi nell'industria del cioccolato e della confetteria di alta qualità, finalizzati ad una elevata efficienza accompagnata da una drastica riduzione dei consumi energetici, con eliminazione dei trattamenti chimici nello stoccaggio delle materie prime

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Pont Saint Martin (Aosta).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.679.202.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

CISA S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una gamma di unità di sterilizzazione innovative ad automazione computerizzata, integrata e flessibile per il trattamento di sterilizzazione nell'industria chimica, farmaceutica e alimentare e nelle strutture ospedaliere e sanitarie, con riferimento particolare alle problematiche ecologiche, di risparmio energetico, di controllo e certificazione della qualità, predisposte per l'integrazione informatica nell'ambiente di produzione e di ricerca.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Pomezia (Roma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 578.188.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993

C.M.S. COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI S.p.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di manipolatori per il riconoscimento, selezione e manipolazione di prodotti in base al colore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione. Arezzo.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato· 35% dei costi ammessi, pari a L. 404.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

CONSORZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA COLINA ALFOSERATO, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie di processo e di prodotto per farmaci attivi nelle patologie da deterioramento cerebrale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Milano; Frosinone.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato. 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.922.101.000.

Ammortamento. dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 28 giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 12 giugno 1993.

COR TUBI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma· neutralizzatore dei gas di scarico provenienti da motori a combustione interna.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993

Luogo di esecuzione· Asti.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.752.948 000.

Ammortamento dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

DALMINE S.p.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di automazione di un laminatoio espansore per la fabbricazione di tubi in acciaio senza saldatura di medio-grosso diametro ad elevato standard qualitativo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Dalmine (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato· 35% dei costi ammessi, pari a L. 3 758.055.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma· 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma· 31 dicembre 1994

DATABASE PROGETTI S.p.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma. pratiche elettroniche nelle unità bancarie indipendenti.

Ammissibilità (ex art 16 della legge n. 46 1982). delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993

Luogo di esecuzione: Milano

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art 15 della legge 17 febbraio 1982. n. 46

Importo massimo

a) credito agevolato 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 768.810.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

D. ULRICH S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: metodi avanzati per la determinazione e l'abbattimento degli elementi inquinanti in un moderno stabilimento di lavorazione delle erbe officinali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Nichelino (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 956.321.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° aprile 1994.

ECHO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo, sperimentazione e preindustrializzazione di una gamma di macchine innovative ad elevato livello di automazione computerizzata, integrata e flessibile per la produzione di pezzi piegati in carta tissue (tovaglioli, tovaglie, fazzoletti, asciugamani) per impiego industriale e domestico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Guamo (Lucca); Capannori (Lucca).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 569.490.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

ELETTRONICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di terminali mobili di terra destinati ad impieghi civili per la trasmissione dati e localizzazione tramite reti satellitari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.712.473.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

FABIO PERINI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, sperimentazione e implementazione prototipale di un sistema avanzato integrato CIM per la produzione flessibile di macchinari e linee di trasformazione di carta tissue sviluppate per le specifiche esigenze del cliente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Lucca.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 757.135.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

FABIO PERINI S.p.a., per conto anche dell'ALFA S.r.l., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di sistemi per la produzione di rotoli di carta tissue per impieghi igienici domestici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Lucca.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.189.613.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

FABIO PERINI S.p.a., in nome proprio e per conto della partecipata ALFA S.r.l., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sviluppo, preindustrializzazione di una gamma di sistemi avanzati prototipali ad elevato livello di automazione computerizzata, integrata e flessibile per la produzione di rotoli (converting) di carta tissue per impieghi industriali e per comunità, caratterizzati da elevate produttività, flessibilità, qualità e integrabilità con logiche CIM (Computer Integrated Manufacturing).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Lucca.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.217.690.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

FRANZONI FILATI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto robotizzato per la filatura di elevata qualità del cotone secondo la tecnologia Ring.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Esine (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.087.294.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1993.

GALVANIN S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di centrifugazione computerizzata per rocche di filato non inquinante ad elevato risparmio energetico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Thiene (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 457.135.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

GIANNETTI RUOTE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di una nuova gamma di ruote alleggerite in acciaio per veicoli industriali di qualità ed affidabilità superiore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Ceriano Laghetto (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 608.667.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

G.M.G. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un impianto di preserie per la realizzazione di una gamma di stampi su unico montante in grado di produrre una serie di connessioni combinate in un unico pezzo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Cartura (Padova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 353.767.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura del calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 19 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1993.

GMP POLIURETANI S.R.L., in nome proprio e per conto della GMP ENGINEERING S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi modulari per ufficio a composizione ergonometrica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Oderzo (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato. 35% dei costi ammessi, pari a L. 744.314.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1994.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

GTI S.P.A - IMBALLAGGI INDUSTRIALI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di una nuova famiglia di prefabbricati per imballaggi industriali e di processi produttivi con riduzione degli scarti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993

Luogo di esecuzione. Cinisello Balsamo (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.534.906.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma· 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma. 30 giugno 1994.

GUZZETTI S.P.A, in nome proprio e per conto della TECNOGESTIONI S.P.A, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma. ideazione e sviluppo di una macchina taglierina-bobinatrice di elevate prestazioni per la produzione di nastri adesivi di qualità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione Turate (Como).

Forma di finanziamento

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo

a) credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 915.255 000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1989

Data prevista per la conclusione del programma. 31 maggio 1993.

INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A., classificata grande impresa

Oggetto del programma: emogasanalizzatori di quarta generazione, integrati, modulari, aperti e nuovi reagenti, per diagnostica avanzata di parametri ematici ex-vivo ed in vivo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993

Luogo di esecuzione· Milano; Paderno Dugnano (Milano).

Forma di finanziamento

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato· 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.266.818.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma· 30 giugno 1994.

ITALTEL SOCIETÀ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in nome e per conto anche delle consociate ITALTEL TELEMATICA, ITALTEL TECNOELETTRONICA, ITALTEL TECNOMECCANICA, ITALTEL SISTEMI e ITALTEL TELESIS, classificata grande impresa.

Oggetto del programma rete numerica integrata nei servizi ed apparati e sistemi di telematica

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982)· delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993

Luogo di esecuzione. Milano; Terni, L'Aquila; S. Maria Capua Vetere (Caserta); Carini (Palermo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 53.046.693.000 di cui L. 35.010.817.000 da imputarsi alla quota nord e L. 18.035.876.000 da imputarsi alla quota sud,

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982. sulla base del 17,5% dei costi ammessi, di cui il 34% da imputarsi alla quota sud, applicando la procedura del calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1995.

LA MECCANOPTICA LEONARDO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni nell'area dell'assemblaggio delle montature metalliche per occhiali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Rovereto (Trento).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.388.013.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 marzo 1993.

MANIFATTURE VALLE DELL'ORCO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per ridurre l'impiego di materia prima, limitare la quantità e la pericolosità dei rifiuti e delle emissioni inquinanti nella trasformazione di prodotti in gomma.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Sparone (Torino); Valperga (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 578.900.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura del calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1994.

MARCONI ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi radio per la comunicazione terra-veicolo-terra per pagamento automatico pedaggi e per radiolocalizzazione dei veicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.214.819.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura del calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

MAURI E C. S.A.S. DI AMBROGIO MAURI E ZORLONI COSTANZA E C., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo mezzo di trasporto pubblico dotato di trasmissione idrostatica e impianto digitale di controllo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Desio (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 213.060.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura del calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1993.

OFFICINE E. BIGLIA & C. S.P.A. - COSTRUZIONI MECCANICHE ED ELETTRONICHE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: miglioramento delle celle di tornitura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Incisa Scapaccino (Asti).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.467.683.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 gennaio 1994.

OLMO MOTORS S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: motori monofase a potenza frazionaria: innovazione da realizzare mediante nuovi cicli produttivi che garantendo affidabilità, rendimenti, economicità di produzione, consentono l'estensione del loro uso alla ventilazione industriale nel campo del condizionamento e della refrigerazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Caronno Pertusella (Varese)

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.440.108.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 18 dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 14 dicembre 1992.

OMIS DUE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linee e macchine automatiche non inquinanti a risparmio energetico ed alta produttività per decoro, smaltatura, recupero di scarti, raffreddamento e scelta, utilizzabili in diversi settori produttivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Sassuolo (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.463.462.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

PSG PREFABBRICATI SAN GIACOMO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema automatico ed ecologico di smaltimento dei liquami nei grandi allevamenti suinicoli, mediante l'impiego di strutture a moduli prefabbricati di nuova concezione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: S. Giacomo delle Segnate (Mantova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 809.410.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

REGGIANI CENTRO FIOGRAFICO INDUSTRIALE S.R.L., per conto anche di DATALEASE SOCIETÀ DI INFORMATICA APPLICATA S.R.L. classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione integrata dei processi per stampa nell'industria tipografica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Varese.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 319.611.000;

b) contributo, da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura del calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

SAFIPLAST PARTECIPAZIONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo e prodotto nel settore dei materiali speciali per l'impermeabilizzazione dei contenitori rigidi per liquidi tossici e nocivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Somaglia Lodigiana (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.244.412.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 7 giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1994.

SICAM S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sedile auto modulare con ampia adattabilità e configurabilità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1992.

Luogo di esecuzione: Grugliasco (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.784.861.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1994.

SOCIETÀ DELLE FUCINE S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di fabbricazione di fucinati, di grandissime dimensioni, attraverso l'automazione della sua conduzione, finalizzata ad obiettivi di qualità e con rilevanti effetti positivi sull'ambiente di lavoro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Terni.

Forma di finanziamento.

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.476.730.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 21 marzo 1994

SILTON S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di due centri di lavorazione del legno e di una sezionatrice per pannelli a lama inclinabile denominati: *a)* centro di lavoro per profilatura e levigatura automatica di montanti per infissi e cornici in genere; *b)* centro di lavoro per contornatura profilo esterno porte e predisposizione sedi per alloggiamento ferramenta.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Carpi (Modena).

Forma di finanziamento.

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato. 35% dei costi ammessi, pari a L. 731.219.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1994.

VETROTEX ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un processo roving completo del relativo nuovo processo di depurazione degli scarichi industriali, orientato alla produzione di filati plastici destinati a nuove applicazioni nel settore dell'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° aprile 1993.

Luogo di esecuzione: Besana in Brianza (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 940.786.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1994.

ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.P.A., in nome proprio e per conto di ALPENINOX INDUSTRIE S.P.A. e di ZANUSSI VENDING S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un sistema modulare per ottimizzazione della produzione flessibile in più stabilimenti (SBU) integrante l'automazione di progettazione, gestione e distribuzione mediante informatizzazione di fabbrica (progetto IFA).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1993.

Luogo di esecuzione: Villotta di Chions (Pordenone); Valbrembo (Bergamo); Conegliano (Treviso); Rovigo; Pordenone.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo.

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.648.625.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1994.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 12 agosto 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Neuberger S.p.a., concernente: nuovo processo automatico a basso apporto energetico e con riduzione degli sfridi di lavorazione per la produzione di «nontessuti» a filamenti continui per impiego igienico-sanitario.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Fiberweb Neuberger S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 dicembre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Hiross S.p.a., concernente: nuovi dispositivi di ionizzazione dell'aria e di insonorizzazione attiva applicata a macchine e sistemi di condizionamento.

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 1° gennaio 1991.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1989 e modificata il 12 giugno 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Giuseppe Ratti - Industria ottica S.p.a., concernente: innovativo ciclo di produzione di montature in acetato per occhiali, eseguito mediante la realizzazione di apposite macchine assistite dalle più moderne tecniche informatiche (C.A.D. - C.A.M.).

Modifica da apportare: denominazione sociale: Persol S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 dicembre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Comil S.p.a., concernente: automazione del processo di montaggio per la fabbrica del mobile.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Co.M.I.L. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pagmatron S.p.a., concernente: studio, progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di un sistema split-car radio: sistema modulare di componenti radio utilizzanti tecniche digitali a unità separate e audio, destinati ad equipaggiare in prima e seconda installazione automobili e mezzi mobili in genere.

Modifica da apportare: ragione sociale: Pagmatron S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1992 e modificata il 23 dicembre 1992 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società M.E.D.I.Co. Italia S.r.l., concernente: applicazione di nuove tecnologie per la produzione ed il collaudo di stimolatori cardiaci (Pace Maker) caratterizzati da elevata miniaturizzazione e da autoadattamento funzionale.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Medico S.p.a.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A4935

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 6 agosto 1993, n. 61.

Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 30. Elementi previsionali e dati periodici della gestione di cassa degli istituti autonomi case popolari.

Agli istituti autonomi per le case popolari

e, per conoscenza:

Al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale Comitato per l'edilizia residenziale

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'Associazione nazionale istituti autonomi e consorzi case popolari

In attuazione di quanto disposto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 — così come modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — è stato determinato con decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1993 (pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*) lo schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che gli istituti autonomi per le case popolari sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 30, della citata normativa.

Pertanto gli I.A.C.P. dovranno inoltrare, per il tramite dei propri tesorieri, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il prospetto compilato in ogni sua parte entro le scadenze prescritte dal citato art. 30, e precisamente:

per le previsioni del nuovo esercizio e i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio;

per le successive revisioni delle previsioni annuali ed i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro i mesi di aprile, luglio e ottobre.

L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto del prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite nell'allegato *A* alla presente circolare.

Si rappresenta, altresì, che onde agevolare la trasmissione dei dati da parte di codesti enti e dei rispettivi tesorieri ed in considerazione delle necessità del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato — tenuto ad effettuare, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 468 del 1978, l'elaborazione e l'aggregazione dei dati in questione — è opportuno che il prospetto sia compilato tenendo conto delle istruzioni per la codificazione dei

capitoli di entrata e di spesa dei bilanci degli I.A.C.P stabilite nel decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1992 e nella circolare n. 105 del 23 dicembre 1992 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1993) sulla cui struttura si basa il prospetto di rilevazione determinato con il richiamato decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1993

In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti enti sulle disposizioni sanzionatorie degli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468/1978 ove, in caso di inadempienza (intesa sia come mancato invio del prospetto che come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge), sono previsti, rispettivamente, la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato o il fermo dei prelevamenti dal conto aperto presso la Tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.

Si confida nella fattiva collaborazione da parte degli I.A.C.P. affinché i prospetti relativi ai flussi di cassa al 30 settembre 1993 pervengano alle ragionerie provinciali dello Stato, entro il mese di ottobre 1993 o in tempi ragionevolmente vicini a tale data, tenuto conto delle esigenze di organizzazione e di messa a regime della rilevazione

Per ogni eventuale chiarimento, potranno essere presi contatti, anche per le vie brevi, con gli uffici della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato (telefono 06/47613772) o con le competenti ragionerie provinciali.

p. *Il Ministro* MALVESTIO

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI RILEVAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI I A C P

1 ASPETTI GENERALI

1.1 *Modalità di compilazione e di trasmissione*

Compilazione - Il prospetto deve essere compilato in ogni sua parte (in caso di mancanza di cifre dovrà essere inserito lo zero), in modo tale che sia certa la quadratura ai vari livelli di somme

Trasmissione - Il modello compilato deve essere sottoscritto dal tesoriere e da questi inoltrato, nei termini previsti dalla normativa, alle ragionerie provinciali competenti per territorio

1.2 *Intestazione*

Esercizio e periodo si devono indicare l'anno ed il trimestre a cui si riferiscono i dati di cassa secondo il seguente schema esemplificativo

Es 93 - Periodo 4 entro il 31 ottobre 1993
previsioni di cassa per l'anno 1993.
riscossioni e pagamenti al 30 settembre 1993

Es 94 - Periodo 1· entro il 31 gennaio 1994
previsioni di cassa per l'anno 1994
riscossioni e pagamenti al 31 dicembre 1993

Es 94 - Periodo 2 entro il 30 aprile 1994.
revisione previsioni di cassa per l'anno 1994
riscossioni e pagamenti al 31 marzo 1994

Es 94 - Periodo 3 entro il 31 luglio 1994
revisione previsioni di cassa per l'anno 1994
riscossioni e pagamenti al 30 giugno 1994

e così via

Ente - Il tipo ed il numero di codice meccanografico da inserire nell'intestazione del prospetto deve essere quello che risulta individuato, per ogni I A C P nell'allegato *B* alla presente circolare

Al riguardo, considerato che ogni Istituto è conosciuto dal sistema informativo R G S secondo alcuni dati anagrafici (denominazione indirizzo sede), si prega di segnalare ogni variazione dei predetti dati al fine di consentire l'aggiornamento della base informativa

1.3 *Colonne preventivo consuntivo*

Ogni singola voce economica del prospetto di rilevazione deve essere riferita — ai fini di una corretta interpretazione dei contenuti — ai capitoli di bilancio degli I A C P , così come individuati dal quadro di raccordo di cui all'allegato *C* alla presente circolare

Per il *preventivo* devono essere iscritte le previsioni annuali di cassa (che corrispondono alle previsioni del bilancio di cassa, così come risulta approvato dai competenti organi) o aggiornate (corrispondenti alle previsioni iniziali assestate dai successivi provvedimenti di variazione al bilancio di cassa deliberati dai competenti organi) Nel caso in cui il bilancio di cassa non sia stato ancora deliberato, dovranno essere indicate stime provvisorie La compilazione di tale colonna è, quindi, di competenza degli I A C P

Per il *consuntivo* si devono indicare, per le entrate, le riscossioni e, per le spese, i pagamenti, intesi come somme effettivamente contabilizzate a proprio carico dal tesoriere, per cui *non devono ritenersi riscosse o pagati rispettivamente le reversali o i mandati emessi ma non estinti dal tesoriere* da ciò ne consegue che soltanto il tesoriere è in grado di conoscere i dati concernenti i reali incassi e pagamenti e la effettiva situazione delle disponibilità liquide e, pertanto, di integrare il prospetto per ciò che concerne le colonne «consuntivo»

2 VOCI SPECIFICHE

2.1 *Situazione delle disponibilità liquide* (pagina 8 del prospetto di rilevazione)

Tale situazione deve essere compilata e sottoscritta dal tesoriere dell'ente per essere trasmessa, unitamente alle prime sette pagine del prospetto di rilevazione, alle ragionerie provinciali nel rispetto delle scadenze cui si è fatto cenno

Nella compilazione della situazione devono essere soddisfatte le relazioni tra le varie voci come risultano evidenziate nel prospetto. inoltre, i totali generali dell'entrata (codice E000000) e della spesa (codice S000000) devono essere uguali agli importi iscritti nelle disponibilità liquide, rispettivamente ai codici T030000 e T040000

Nel compilare la situazione delle disponibilità liquide, il tesoriere dovrà altresì evidenziare la concordanza tra i saldi del conto corrente tenuto dallo stesso ed il saldo della contabilità speciale accesa presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, qualora detti saldi non coincidano

2.2 *Enti del settore statale* Rientrano in tale dizione lo Stato le aziende autonome (ad esclusione delle Ferrovie S p a , dei monopoli e dei telefoni) e la Cassa depositi e prestiti

2.3 *Enti del settore pubblico allargato* - Trovano allocazione in tale voce gli enti previsti dall'art 25 della legge n 468 del 1978, compresi gli enti di cui alla tabella *A* allegata alla predetta legge n 468 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 128 del 5 giugno 1986) e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri integrativi o modificativi, con esclusione, ovviamente, degli enti per i quali è specificatamente previsto un codice nel prospetto di rilevazione (regioni, comuni, province)

3 DISPOSIZIONI VARIE

Ove non esista diretta correlazione tra le singole voci del prospetto di rilevazione ed il bilancio codificato degli istituti, di cui al decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1992, la trasmissione dei flussi di cassa relativamente alle voci economiche non previste, potrà fare riferimento a valori stimati, fermo restando l'importo riferito alla categoria economica di appartenenza

ALLEGATO *B*

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

n. codice	
D01023	Istituto autonomo case popolari - Acireale
D00532	Istituto autonomo case popolari - Agrigento
D00391	Istituto autonomo case popolari - Alessandria
D00097	Istituto autonomo case popolari - Ancona
D00220	Istituto autonomo case popolari - Aosta
D00319	Istituto autonomo case popolari - Arezzo
D00550	Istituto autonomo case popolari - Ascoli Piceno
D00346	Istituto autonomo case popolari - Asti
D00202	Istituto autonomo case popolari - Avellino
D00186	Istituto autonomo case popolari - Bari
D00266	Istituto autonomo case popolari - Belluno
D00104	Istituto autonomo case popolari - Benevento
D00701	Istituto autonomo case popolari - Bergamo
D01014	Istituto autonomo case popolari - Biella
D00710	Istituto autonomo case popolari - Bologna
D00729	Istituto autonomo case popolari - Brescia
D00667	Istituto autonomo case popolari - Brindisi
D00998	Istituto autonomo case popolari - Busto Arsizio
D00890	Istituto autonomo case popolari - Cagliari
D00738	Istituto autonomo case popolari - Caltanissetta
D00248	Istituto autonomo case popolari - Campobasso
D00015	Istituto autonomo case popolari - Carrara
D00747	Istituto autonomo case popolari - Caserta
D01050	Istituto autonomo case popolari - Castelfranco Veneto
D00756	Istituto autonomo case popolari - Catania
D00337	Istituto autonomo case popolari - Catanzaro
D00373	Istituto autonomo case popolari - Chieti
D00765	Istituto autonomo case popolari - Civitavecchia
D00088	Istituto autonomo case popolari - Como
D01069	Istituto autonomo case popolari - Conegliano
D00541	Istituto autonomo case popolari - Cosenza
D00774	Istituto autonomo case popolari - Cremona
D00783	Istituto autonomo case popolari - Cuneo
D00596	Istituto autonomo case popolari - Enna
D00300	Istituto autonomo case popolari - Este
D01005	Istituto autonomo case popolari - Fermo
D00355	Istituto autonomo case popolari - Ferrara
D00444	Istituto autonomo case popolari - Firenze
D00140	Istituto autonomo case popolari - Foggia
D00051	Istituto autonomo case popolari - Forlì
D00505	Istituto autonomo case popolari - Frosinone
D00649	Istituto autonomo case popolari - Genova
D00961	Istituto autonomo case popolari - Gorizia
D00060	Istituto autonomo case popolari - Grosseto
D00275	Istituto autonomo case popolari - Imperia
D00907	Istituto autonomo case popolari - Isernia
D00621	Istituto autonomo case popolari - L'Aquila
D00809	Istituto autonomo case popolari - La Spezia
D00792	Istituto autonomo case popolari - Lanciano
D00818	Istituto autonomo case popolari - Latina
D00293	Istituto autonomo case popolari - Lecce
D00079	Istituto autonomo case popolari - Livorno
D00827	Istituto autonomo case popolari - Lucca
D00514	Istituto autonomo case popolari - Macerata
D00435	Istituto autonomo case popolari - Mantova
D00603	Istituto autonomo case popolari - Matera
D00177	Istituto autonomo case popolari - Messina
D00131	Istituto autonomo case popolari - Milano
D00587	Istituto autonomo case popolari - Modena
D01041	Istituto autonomo case popolari - Monselice
D00257	Istituto autonomo case popolari - Napoli
D00195	Istituto autonomo case popolari - Novara
D00168	Istituto autonomo case popolari - Nuoro
D00934	Istituto autonomo case popolari - Oristano
D00364	Istituto autonomo case popolari - Padova
D00426	Istituto autonomo case popolari - Palermo
D00462	Istituto autonomo case popolari - Parma
D00471	Istituto autonomo case popolari - Pavia
D00211	Istituto autonomo case popolari - Perugia
D00042	Istituto autonomo case popolari - Pesaro
D00694	Istituto autonomo case popolari - Pescara
D00836	Istituto autonomo case popolari - Piacenza
D00033	Istituto autonomo case popolari - Pisa
D00523	Istituto autonomo case popolari - Pistoia
D00970	Istituto autonomo case popolari - Pordenone
D00578	Istituto autonomo case popolari - Potenza
D01032	Istituto autonomo case popolari - Prato
D00845	Istituto autonomo case popolari - Ragusa
D00024	Istituto autonomo case popolari - Ravenna
D00122	Istituto autonomo case popolari - Reggio Calabria
D00854	Istituto autonomo case popolari - Reggio Emilia
D00630	Istituto autonomo case popolari - Rieti
D00916	Istituto autonomo case popolari - Roma
D00239	Istituto autonomo case popolari - Rovigo
D00658	Istituto autonomo case popolari - Salerno
D00453	Istituto autonomo case popolari - Sassari
D00417	Istituto autonomo case popolari - Savona
D00499	Istituto autonomo case popolari - Siena
D00480	Istituto autonomo case popolari - Siracusa
D00382	Istituto autonomo case popolari - Sondrio
D00685	Istituto autonomo case popolari - Taranto
D00113	Istituto autonomo case popolari - Teramo
D00569	Istituto autonomo case popolari - Terni
D00989	Istituto autonomo case popolari - Tolmezzo
D00408	Istituto autonomo case popolari - Torino
D00284	Istituto autonomo case popolari - Trapani
D00159	Istituto autonomo case popolari - Treviso
D00943	Istituto autonomo case popolari - Trieste
D00952	Istituto autonomo case popolari - Udine
D00328	Istituto autonomo case popolari - Varese
D00612	Istituto autonomo case popolari - Venezia
D00676	Istituto autonomo case popolari - Vercelli
D00863	Istituto autonomo case popolari - Verona
D00872	Istituto autonomo case popolari - Vicenza
D00881	Istituto autonomo case popolari - Viterbo

ALLEGATO C

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

Esercizio .... Periodo .... Dati di { Preventivo / Consuntivo

Ente tipo .... numero ..

Denominazione ..

ENTRATE

DESCRIZIONE	Codice	Capitoli di bilancio codificati ai sensi del D.M. Tesoro n. 193397 del 21-12-1992
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Categoria 1 Trasferimenti correnti dal settore statale:		
— da Stato	E010101	1 1 0
— da altri enti del settore statale	E010102	
Totale categoria 1	E010100	1 1 0
Categoria 2 Trasferimenti correnti dal settore pubblico allargato		
— da regioni	E010201	1 2 0
— da comuni	E010202	1 3 0
— da province	E010203	1 3 0
— da altri enti del settore pubblico allargato	E010204	1 4.0
Totale categoria 2	E010200	1 2 0 - 1 3 0 - 1 4.0.
Categoria 3 Altri trasferimenti correnti:		
— da imprese	E010301	1 4 0
— da altri soggetti	E010302	1 4 0
Totale categoria 3	E010300	1 4 0
TOTALE TITOLO 1	E010000	1 0 0
Titolo 2 ALTRE ENTRATE CORRENTI		
Categoria 1 Vendita di beni e servizi		
— vendita	E020101	2 1 1
— prestazione di servizi	E020102	2 1 2
Totale categoria 1	E020100	2 1 0
Categoria 2 Redditi e proventi patrimoniali		
— canoni e proventi	E020201	2 2 1 - 2 2 2 - 2 2 3
— interessi attivi	E020202	2 2 4 - 2 2 5 - 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8
Totale categoria 2	E020200	2 2 0
Categoria 3 Poste correttive e compensative		
Totale categoria 3	E020300	2 3 0
Categoria 4 Altre entrate correnti		
Totale categoria 4	E020400	2 4 0
TOTALE TITOLO 2	E020000	2 0 0
Titolo 3 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
Categoria 1 Alienazione di beni e diritti reali		
— alienazione di beni	E030101	3 1 0 - 3 2 0
— alienazione di valori mobiliari	E030102	3 3 0
Totale categoria 1	E030100	3 1 0 - 3 2 0 - 3 3 0

DESCRIZIONI	Codice	Capitoli di bilancio codificati ai sensi del D.M. Tesoro n. 193397 del 21-12-1992
Categoria 2. Riscossioni di crediti e anticipazioni:		
— da settore statale	E030201	
— da altri enti del settore pubblico allargato .	E030202	
— da istituzioni finanziarie . . .	E030203	
— da altri	E030204	
Totale categoria 2	E030200	3 4 0.
Categoria 3. Altre entrate in conto capitale:		
— da altri enti del settore pubblico allargato . .	E030301	
— da istituzioni finanziarie . . .	E030202	
— da altri . . .	E030303	
Totale categoria 3	E030300	3 5 0
TOTALE TITOLO 3	E030000	3 0 0.
Titolo 4. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Categoria 1. Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:		
— da settore statale	E040101	4.1 0
— da regioni	E040102	4.2.0.
— da province . .	E040103	4.3.0
— da comuni	E040104	4 3.0.
— da altri enti del settore pubblico allargato . . .	E040105	4 4.0
— da altri	E040106	4 5.0.
Totale categoria 1	E040100	4.1.0 - 4.2 0. - 4 3 0. - 4 4.0 - 4.5.0
TOTALE TITOLO 4 .	E040000	4 0 0
Titolo 5. ACCENSIONI PRESTITI		
Categoria 1. Mutui:		
— da Cassa depositi e prestiti	E050101	5.1.1.
— da altri enti settore pubblico allargato	E050102	5.1.2.
— da istituzioni finanziarie	E050103	5.1.2.
— da altri	E050104	5.1.2.
Totale categoria 1 . . .	E050100	5.1.0.
Categoria 2: Anticipazioni di cassa		
Totale categoria 2 .	E050200	5 2.1. - 5 2 2. - 5 2.5.
Categoria 3. Altre partite finanziarie		
Totale categoria 3	E050300	5 2 3. - 5 2 4 - 5 2 5.
TOTALE TITOLO 5.	E050000	5 0.0.
Titolo 6. PARTITE DI GIRO		
Categoria 1: Ritenute a carico del personale:		
— ritenute erariali	E060101	6 1.1.
— ritenute previdenziali e assistenziali	E060102	6.1.2.
— altre ritenute al personale	E060103	6.1.3.
Totale categoria 1 . .	E060100	6 1 1. - 6 1 2. - 6.1.3.
Categoria 2. Prelevamenti dalla tesoreria statale		
Totale categoria 2 . .	E060200	6 1 4.
Categoria 3: Altre partite di giro		
Totale categoria 3 .	E060300	6 1 5
TOTALE TITOLO 6.	E060000	6 0 0.
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	1 0 0 - 2 0 0 - 3 0.0 - 4 0.0 - 5 0 0. - 6 0.0.

SPESE

DESCRIZIONE	Codice	Capitoli di bilancio codificati ai sensi del D.M. Tesoro n. 195597 del 21-12-1992
Titolo 1. SPESE CORRENTI		
Categoria 1. Spese per gli organi dell'ente		
Totale categoria 1	S010100	110
Categoria 2. Personale		
retribuzioni	S010201	120
contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	S010202	120
personale in quiescenza	S010203	130
indennità di anzianità	S010204	250
altri oneri	S010205	120 - 130
Totale categoria 2	S010200	120 - 130 - 250
Categoria 3. Acquisti di beni e servizi		
acquisto di beni	S010301	141
spese per prestazioni istituzionali	S010302	150
fitti passivi	S010303	142
imposte e tasse a carico dell'ente	S010304	170
altri acquisti di beni e servizi	S010305	143
Totale categoria 3	S010300	140 - 150 - 170
Categoria 4. Interessi passivi		
a Stato	S010401	
a altri enti settore statale	S010402	
a altri enti del settore pubblico allargato	S010403	
a istituzioni finanziarie	S010404	161
a altri	S010405	
Totale categoria 4	S010400	160
Categoria 5. poste correttive e compensative		
Totale categoria 5	S010500	180
Categoria 6. Somme non attribuibili		
Totale categoria 6	S010600	190
TOTALE TITOLO 1	S010000	100
Titolo 2. SPESE D'INVESTIMENTO		
Categoria 1. Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente		
Totale categoria 1	S020100	210
Categoria 2. Immobilizzazioni tecniche		
Totale categoria 2	S020200	220
Categoria 3. Investimenti in titoli di Stato		
Totale categoria 3	S020300	232
Categoria 4. Partecipazioni azionarie e altri valori mobiliari		
Totale categoria 4	S020400	231 - 233
Categoria 5. Concessioni di crediti ed anticipazioni		
Totale categoria 5	S020500	240
TOTALE TITOLO 2	S020000	210 - 220 - 230 - 240

DESCRIZIONI	Codice	Capitoli di bilancio codificati ai sensi del D.M. Tesoro n. 193397 del 21-12-1992
Titolo 3. ESTINZIONI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
Categoria 1: Mutui.		
— a Cassa depositi e prestiti	S030101	
— ad altri enti del settore statale	S030102	
ad altri enti del settore pubblico allargato	S030103	
— ad altri	S030104	
Totale categoria 1	S030100	3.1.0.
Categoria 2: Anticipazioni di cassa		
Totale categoria 2	S030200	3 2 0
Categoria 3 Estinzione debiti diversi		
Totale categoria 3	S030300	3.3.0
TOTALE TITOLO 3	S030000	3.0 0.
Titolo 4 PARTITE DI GIRO		
Categoria 1. Ritenute a carico del personale		
— ritenute erariali	S040101	4.1 1.
— ritenute previdenziali e assistenziali	S040102	4.1.2.
altre ritenute del personale	S040103	4.1.3.
Totale categoria 1	S040100	4.1.1 - 4.1.2. - 4 1.3.
Categoria 2 Versamenti presso la tesoreria statale		
Totale categoria 2	S040200	4.1.4
Categoria 3 Altre partite di giro		
Totale categoria 3	S040300	4.1 5.
TOTALE TITOLO 4	S040000	4.0.0.
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	1.0 0 - 2 0.0. - 3 0 0. - 4 0.0

93A4955

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 7 settembre 1993

Dollaro USA	1563,45
ECU	1828,30
Marco tedesco	964,80
Franco francese	274,41
Lira sterlina	2386,61
Fiorino olandese	859,94
Franco belga	44.82
Peseta spagnola	11,845
Corona danese	234,31
Lira irlandese	2237,77
Dracma greca	6,768
Escudo portoghese	9,383
Dollaro canadese	1180,68
Yen giapponese	15,094
Franco svizzero	1097,54
Scellino austriaco	137,10
Corona norvegese	221,48
Corona svedese	196,98
Marco finlandese	272,47
Dollaro australiano	1022,50

93A5016

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, concernente: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag 17, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della nota (3) dove è scritto: « dalla legge 28 novembre 1980, n *748* .,», si legga: «... dalla legge 28 novembre 1980, n. *784* ...».

Nella stessa pag 17, seconda colonna, in corrispondenza della nota (4) dove è scritto « come *combustibili e* », leggasi « come *combustibile* »

93A4995

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189